



Titolo

Violazione del divieto di doppia attività nella medesima stagione sportiva – violazione del divieto di utilizzare documenti con firma apocrifa – violazione del dovere di presentarsi alle audizioni avanti alla Procura Federale

Descrizione

Viola il “divieto della doppia attività” nella medesima stagione sportiva l'allenatore che, in costanza di tesseramento per una società sportiva, pur essendo stato da questa esonerato nel corso della stagione, svolga l'attività di allenatore per altra società in mancanza di tesseramento con quest'ultima.

Viola i doveri di lealtà e correttezza il Presidente e legale rappresentante di una società sportiva che ometta di verificare l'autenticità della firma attribuita al tesserato sul modulo di tesseramento e consenta che il modulo venga a tal fine utilizzato, pur se recante la firma apocrifa del tesserato.

Incorre nella violazione del dovere di presentarsi avanti agli organi di giustizia sportiva colui che, nel corso delle indagini, non si presenta, per ben due volte, all'audizione ritualmente fissata avanti alla Procura Federale, senza fornire alcuna giustificazione del comportamento tenuto

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

31/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Venturini

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi: art. 4 e 22, comma 1, CGS, art. 33, comma 1, 38, commi 1 e 4, delle NOIF ed art. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico.

Provvedimenti

Tribunale Federale nazionale

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 61/TFN del 30.09.2024 - (ASD Emanuele Troise, ASD Cantera Napoli + altri - Reg. Prot. 52/TFN-SD)